

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967

(99<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento » (1495-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

|  |                 |
|--|-----------------|
| PRESIDENTE . . . . .   | Pag. 1587, 1588 |
| GIARDINA, <i>relatore</i> . . . . .  | 1587            |
| ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . . | 1588            |

*La seduta è aperta alle ore 10,20.*

*Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Bufalini, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Maier, Moneti, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Romita.*

*MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento » (1495-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**GIARDINA, relatore.** Il presente disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 20 luglio 1966, ritorna oggi al nostro esame con alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Si tratta di modifiche puramente formali. All'articolo 2, infatti, nell'ultimo comma, il testo da noi approvato diceva: « La Scuola si articola in cinque sezioni, ciascuna delle quali accoglie gli studenti e i laureati perfezionandi dei corsi di laurea suindicati »; la Camera dei deputati ha precisato: « dei corsi di laurea di cui al presente articolo ». Nel-

lo stesso senso è stata modificata la lettera e) dell'articolo 5; noi avevamo detto: « da cinque Direttori di sezione, di cui all'articolo che segue », la Camera ha precisato: « di cui all'articolo 6 della presente legge ». Alla lettera f) è stato sostituito il termine « Ministeri » con la parola « Ministri », ed analoga modifica è stata introdotta al secondo comma dell'articolo 8 e al secondo comma dell'articolo 9, là dove invece di « Ministero della pubblica istruzione », si dice: « Ministro della pubblica istruzione ».

All'articolo 10, infine, sono stati aggiornati i riferimenti agli esercizi finanziari 1966 e 1967, per cui il primo comma è stato modificato in questo senso: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1966 e 1967 si provvede con riduzioni dei fondi di parte corrente destinati a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritti rispettivamente negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Propongo senz'altro che la Commissione approvi il disegno di legge con le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

È istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 2.

La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando giovani studiosi di diverse discipline alla ricerca scientifica ed all'insegnamento.

A tal fine la Scuola accoglie — per concorso nazionale — studenti iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in medicina e chirurgia, in agraria, in ingegneria, in economia e commercio, nonchè, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le Università italiane, fornendo loro gratuitamente — presso gli annessi Collegi — alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari, e mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio.

I vincitori del concorso nazionale di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio dell'Università di Pisa.

La Scuola si articola in cinque sezioni, ciascuna delle quali accoglie gli studenti e i laureati perfezionandi dei corsi di laurea di cui al presente articolo. Per quelli di giurisprudenza e scienze politiche, la sezione è unica.

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 3 e 4 non modificati dalla Camera dei deputati:

#### Art. 3.

Il governo della Scuola è affidato:

- 1) al Direttore;
- 2) al Consiglio direttivo.

## Art. 4.

La Direzione della Scuola spetta al Rettore *pro tempore* della Università di Pisa.

Il Direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.

Il Vicedirettore della Scuola è nominato dal Direttore della Scuola stessa per un biennio nell'ambito dei professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascun Consiglio di facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'articolo 2.

Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il Direttore stesso in caso di assenza o di impedimento.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 5.

Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici ed ai Consigli di amministrazione delle Università ed Istituti di istruzione superiore.

Esso è composto:

a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede;

b) dal Vicedirettore della Scuola che, in caso di assenza del Direttore, lo presiede;

c) dal Direttore della Scuola normale superiore;

d) dai Presidi delle Facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, o da loro delegati;

e) da cinque Direttori di sezione, di cui all'articolo 6 della presente legge;

f) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri;

g) da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi;

h) dal Direttore amministrativo della Università di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Pongo in votazione la dizione della lettera e) nel testo modificato dalla Camera.

(È approvata).

Pongo in votazione la dizione della lettera f) nel testo modificato dalla Camera.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 6 e 7 non modificati dalla Camera dei deputati:

## Art. 6.

Il Direttore di sezione è nominato dal Direttore della Scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal Consiglio della singola Facoltà interessata.

Il Direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche, e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive di una commissione didattica, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio di facoltà, composta dallo stesso Direttore, da tre professori di ruolo e da un rappresentante di ciascuna delle altre categorie di insegnanti scelti dalla Facoltà interessata tra i docenti della Scuola. Tutti durano in carica tre anni, e possono essere confermati.

Qualora due o più sezioni e i relativi Collegi si trovino riuniti in una medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidati al più anziano tra i Direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascun Direttore di sezione.

## Art. 7.

Lo Stato corrisponde annualmente alla Scuola, a titolo di contributi per il funzionamento, lire 100 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Al mantenimento della Scuola concorrono, con eventuali contributi, enti, istituzioni e privati.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 8.

L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, saranno stabiliti con lo Statuto.

Lo Statuto è proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, udite le Commissioni didattiche delle sezioni, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità ed hanno attuazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Lo Statuto non può essere modificato se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla sua approvazione o dalla sua ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 9.

Il Direttore amministrativo dell'Università di Pisa esercita le funzioni di Segretario della Scuola.

Al personale assistente, di segreteria, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al

funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro della pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Agli insegnamenti di cui all'articolo 2, si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1966 e 1967 si provvede con riduzioni dei fondi di parte corrente destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritti rispettivamente negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,45.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari